

COMUNICATO CONF.A.I.L.

Legge 24 dicembre 2007, n. 247. (SINTESI PENSIONI)

Con l'entrata in vigore della legge 247/07 i lavoratori dipendenti per accedere alla pensione di anzianità dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a. dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009, minimo 35 anni di contributi e minimo 58 anni di età;
 - b. dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2010 andrà in vigore la "quota 95" (non è altro che la somma degli anni di contributi e di età). Gli anni di contributi minimi richiesti sono sempre 35 e l'età minima richiesta, nel caso della quota 95, è di 59 anni. Di conseguenza si potrà accedere alla pensione di anzianità con 35 anni di contributi e 60 anni di età oppure con 36 anni di contributi e 59 anni di età;
 - c. dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012 si passerà alla "quota 96". Gli anni di contributi minimi richiesti sono sempre 35 e l'età minima richiesta è di 60 anni. Per cui si potrà andare in pensione con 35 anni di contributi e 61 anni di età oppure con 36 anni di contributi e 60 anni di età;
 - d. dal 1° gennaio 2013 si passerà alla "quota 97". Gli anni di contributi minimi richiesti sono sempre 35 e l'età minima richiesta è di 61 anni. Per cui si potrà andare in pensione con 35 anni di contributi e 62 anni di età oppure con 36 anni di contributi e 61 anni di età;
- Previa verifica contabile, la quota 97 potrebbe essere differita nel tempo con apposito decreto da emanare entro il 31 dicembre 2012.
 - **IL DIRITTO ALLA PENSIONE DI ANZIANITÀ** si consegue, indipendentemente dall'età, con minimo 40 anni di contributi.

A titolo sperimentale, fino al 31 dicembre 2015 le lavoratrici dipendenti che optano per la pensione calcolata con il sistema contributivo, possono andare in pensione di anzianità con minimo 35 anni di contributi e minimo 57 anni di età.

- **IL DIRITTO ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA** si realizza al raggiungimento dei 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne.

Ai sensi del D.Lgs. 30.12.1992 n. 503 il personale viaggiante autoferrottranviario continua ad accedere alla pensione di vecchiaia al raggiungimento del 60° anno se uomini e al 55° se donne.

- Non è sufficiente aver maturato i requisiti contributivi ed anagrafici per poter ottenere **la pensione di anzianità e di vecchiaia**; infatti, sono previste, a seconda dei casi, delle finestre di uscita per la decorrenza del pensionamento:

per i lavoratori dipendenti di cui ai punti **a, b, c, d**, del presente comunicato, le finestre di uscita sono due:

se i requisiti sono raggiunti entro il...

- 1° semestre dell'anno
- 2° semestre dell'anno

la prima finestra utile è quella di...

- gennaio dell'anno successivo
- luglio dell'anno successivo

per i lavoratori che maturano la pensione di anzianità, a prescindere dall'età, con **40 anni di contributi** e per quelli che raggiungono i requisiti per **la pensione di vecchiaia** (65 uomini e 60 donne; Pers. Viagg. Autoferr. 60 uomini e 55 donne) le finestre di uscita per la decorrenza del pensionamento sono quattro:

se i requisiti sono raggiunti entro il...

- 1° trimestre dell'anno
- 2° trimestre dell'anno
- 3° trimestre dell'anno
- 4° trimestre dell'anno

la prima finestra utile è quella di...

- luglio dello stesso anno
- ottobre dello stesso anno
- gennaio dell'anno successivo
- aprile dell'anno successivo

➤ I lavoratori che hanno **la pensione liquidata esclusivamente con il sistema contributivo** possono andare in pensione: 1) a 65 anni gli uomini e 60 anni le donne; 2) a prescindere dall'età, con 40 anni di contributi; 3) con un'anzianità contributiva minimo di 35 anni e con l'età riportata ai punti **a, b, c, d**, del presente comunicato.

Il lavoratore che abbia maturato entro il 31 dicembre 2007 i requisiti di età e di anzianità contributiva prevista dalla normativa in vigore al 31.12.2007, **al fine del diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, nonché alla pensione nel sistema contributivo**, conserva il diritto alla prestazione pensionistica secondo la predetta normativa.

I periodi di anzianità contributiva maturati fino alla data di conseguimento del diritto alla pensione sono computati, ai fini del calcolo dell'ammontare della prestazione, secondo i criteri vigenti al 31.12.2007. Inoltre può liberamente esercitare il diritto alla prestazione pensionistica in qualsiasi momento successivo alla maturazione dei requisiti.

- **Entro il 31 marzo 2008** il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi al fine di concedere ai lavoratori che matureranno i requisiti per l'accesso al pensionamento a partire dal 1° gennaio 2008 e **impegnati in particolari lavori o attività** (minatori, palombari, ecc., ovvero lavoratori dipendenti notturni, ovvero lavoratori addetti alla cosiddetta "linea catena", ovvero conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi di trasporto di persone) la possibilità *(se in linea con determinati*

requisiti di lavoro, tempo, ecc.) di conseguire, su domanda, il diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti.

- In seguito al riordino, riorganizzazione e razionalizzazione degli enti previdenziali pubblici, il Governo prevede, nell'arco di un decennio, risparmi per 3,5 miliardi di euro. A tale scopo, entro un mese, sarà presentato il relativo piano industriale.
- A decorrere dal 1° gennaio 2011 l'aliquota contributiva riguardante i lavoratori è elevata di 0,09 punti percentuali, lo stesso avviene per le aliquote contributive per le prestazioni pensionistiche (per chi percepisce o percepirà la pensione).
- Entro il 31.12.2008 un'apposita commissione nazionale cui partecipano anche le OO.SS. maggiormente rappresentative proporrà modifiche ai criteri di calcolo dei coefficienti di trasformazione, tenendo conto degli andamenti e degli equilibri della spesa pensionistica, del rapporto intercorrente tra l'età media dell'attesa di vita di ogni settore lavorativo, ecc.
- L'art. 1 comma 11 della L. 335/95 che prevedeva la verifica dei coefficienti di trasformazione ogni 10 anni è stato modificato per cui i coefficienti di trasformazione saranno rideterminati ogni 3 anni.
- In fase di prima applicazione la tabella A dei coefficienti di trasformazione allegata alla legge Dini è sostituita dalla tabella A allegata alla legge 247/07 (nel presente comunicato la tabella dei nuovi coefficienti non è riportata per ragioni di spazio).

Molto sinteticamente!

a) I lavoratori che entro il 31.12.1995 avevano 18 o più anni di contributi avranno calcolata la pensione con il metodo retributivo che è basato sulle retribuzioni percepite negli ultimi anni di lavoro.

b) I lavoratori che al 31.12.1995 avevano meno di 18 anni l'avranno calcolata con il metodo misto; vale a dire che saranno calcolati con il metodo retributivo gli anni di contributi versati fino al 31.12.1995 e con il contributivo i successivi.

c) i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995 avranno calcolata la pensione con il solo metodo contributivo.

Come si calcola l'importo della pensione contributiva? Si calcola moltiplicando il "montante retributivo" per "un coefficiente di trasformazione".

Che cos'è il "montante retributivo?" È la somma dei contributi previdenziali (debitamente rivalutati ogni anno) versati all'INPS durante tutta la vita lavorativa.

Cosa sono i "coefficienti di trasformazione"? Sono dei coefficienti che variano a seconda dell'età in cui un lavoratore va in pensione. Nel determinare la tabella dei coefficienti di trasformazione si tiene conto di una serie di parametri (aumento dell'aspettativa di vita, sostenibilità del sistema previdenziale, ecc.).

- Con cadenza decennale il Governo procederà alla verifica della sostenibilità e dell'equità del sistema pensionistico con le parti sociali.
- Entro il 31 dicembre 2008 il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi finalizzati all'introduzione di un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nell'AGO, quindi sono interessati anche gli autoferrotranviari.
- Il contributo sarà limitato nella durata e nell'ammontare e la misura dello stesso sarà rapportata al periodo di iscrizione nel Fondo Speciale Autoferrotranviari fino al 31.12.1995 e alla quota di pensione calcolata in base ai parametri più favorevoli rispetto al regime dell'AGO.

• Comma 20, art. 1 della legge 247/07 – Ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 "ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche i periodi di lavoro soggetti all'assicurazione INAIL quando superano i 10 anni sono moltiplicati per il coefficiente di 1,5", sono valide le certificazioni rilasciate dall'INAIL ai lavoratori che abbiano presentato domanda (all'INAIL) entro il 15 giugno 2005, per periodi di lavoro svolto con esposizione all'amianto fino all'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo già emanati in materia dal Ministero del Lavoro.

• Comma 21,Il diritto ai benefici di cui all'art. 13, comma 8 della L. 257/92 spetta ai lavoratori non titolari di pensione avente decorrenza anteriore al 1° gennaio 2008.

• Comma 22,Le modalità di attuazione dei commi 20 e 21 sono stabilite con apposito decreto entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge 247/07.

• I commi 76 e 77 dell'art. 1 della legge 247/07 prevedono novità sull'istituto della totalizzazione dei contributi assicurativi che per ragioni di spazio non vengono riportati nel presente comunicato.

➤ **Chiarimenti sul servizio militare - A partire dal 1° gennaio 1996, in seguito alla confluenza della categoria (autoferrotranviari) nell'Assicurazione generale obbligatoria (Ago), il servizio militare viene accreditato gratuitamente sulla posizione assicurativa, ma non può essere comunque fatto valere, ai fini del diritto e della misura, per le seguenti prestazioni liquidate con la normativa del Fondo speciale trasporti: la pensione di anzianità; la pensione di vecchiaia a favore del personale viaggiante; la pensione di invalidità specifica. Chi beneficia delle prestazioni non perde comunque la contribuzione figurativa, in quanto al compimento del 65° anno di età, su richiesta dell'interessato, il trattamento pensionistico viene ricalcolato incrementando l'anzianità con il periodo del servizio militare. L'operazione è di norma molto vantaggiosa, considerato che il periodo di servizio militare viene valutato sulla base delle retribuzioni percepite negli ultimi 10 anni, attualizzate con i coefficienti Istat vigenti al momento della riliquidazione.**

Il presente comunicato ha funzione esclusivamente divulgativa e non costituisce, in alcun modo fonte di diritto.